

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 27 luglio 2021, n. 69  
**Reg. (UE) 2020/1201 – DGR 538/2021 – Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del Reg. UE 2020/1201.**

### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

#### VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/97;
- la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
- la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0””;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante adozione dell’atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto ‘Conferimento incarico della Sezione ‘Osservatorio Fitosanitario’ del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale’ con la quale è stata affidata la direzione della Sezione al Dott. Salvatore Infantino;
- la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;
- la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

#### VISTI

- il Reg. (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) entrato in vigore il 20/08/2020.
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 , n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, che dispone che i Servizi Fitosanitari Regionali sono le Autorità deputate per l’attuazione sul territorio del controllo e della vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l’eventuale presenza di organismi nocivi e l’applicazione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire o contrastare la loro diffusione.
- la Determina dirigenziale n° 179 del 14/12/2020 “Reg. UE 2020/1201 – DGR 548/2020 Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53” che ha aggiornato le aree delimitate

*alla luce delle zone infette individuate in agro di Canosa di Puglia, Monopoli e Polignano”;*

- il Piano di azione per il focolaio di Canosa, trasmesso al MIPAAF con nota prot. 77 del 18/01/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 06/04/2021 *“Approvazione Piano d’azione 2021, redatto ai sensi dell’art. 27 del Reg. UE n. 2016/2031 e del Reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale”;*
- la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 35 del 29/04/2021 che ha aggiornato le aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca* ST53, alla luce del rinvenimento di piante infette in zona indenne e della DGR 538/2021.

#### **RICHIAMATI**

- il comma 2 -lettera a) dell’art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce *“L’area delimitata è costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente:*
  - a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11.....”*
- Il comma 1 dell’art. 5 del Reg. (UE) 2020/1201 che stabilisce *” 1.In deroga all’articolo 4, la zona cuscinetto attorno alla zona infetta stabilita a fini di eradicazione può essere ridotta a una larghezza non inferiore a 1 km se è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale dell’organismo nocivo specificato non ne ha comportato la diffusione e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*
  - a) tutte le piante specificate situate nella zona infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e rimosse;*
  - b) da quando sono state adottate le misure di eradicazione nessun’altra pianta è risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nella zona infetta, in base a prove ufficiali eseguite almeno una volta nel corso dell’anno, tenendo conto della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa;*
  - c) almeno una volta nel primo anno successivo all’identificazione dell’organismo nocivo specificato è stata effettuata un’indagine in una zona con una larghezza minima di 2,5 km attorno alla zona infetta, da cui è risultato che l’organismo nocivo specificato non è presente in tale zona. Lo Stato membro interessato sottopone a campionamento e prove le piante ospiti situate in tale zona. A tal fine, e tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità, il piano dell’indagine e lo schema di campionamento permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 90 %, tenendo presente che i primi 400 m attorno alle piante infette presentano un livello di rischio più elevato rispetto all’altra parte dell’area in questione;*
  - d) da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta e nelle sue immediate vicinanze non sono stati rilevati vettori che trasportano l’organismo nocivo specificato, in base a prove eseguite due volte durante la stagione di volo del vettore e conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. Tali prove permettono di concludere che la diffusione naturale dell’organismo nocivo specificato è esclusa.*

#### **TENUTO CONTO CHE**

A novembre 2020 sono state individuate piante di *Dodonea viscosa* infette da *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ST53 in un sito produttivo di proprietà di due Operatori Professionali (di seguito O.P.) in agro di Canosa Di Puglia.

Tutte le piante specificate situate nella zona infetta attorno ai lotti infetti di *Dodonea*, indipendentemente

dal loro stato sanitario, sono state immediatamente sottoposte a campionamento e sono state estirpate e pertanto si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201.

Sono state prelevati campioni dai lotti di piante ospiti di *Xylella fastidiosa* limitrofi alla zona infetta per un totale di 4.838 piante campionate (campioni singoli e poll), analizzati dal CRSFA mediante analisi molecolari e nessun'altra pianta è risultata infetta, pertanto si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201 .

A dicembre 2020 è stato effettuato il monitoraggio dell'area esterna al sito produttivo, per un raggio di 100 m, sono stati campionati 347 olivi, i campioni vegetali sono stati analizzati dal CRSFA con analisi molecolari e sono risultati tutti negativi. Successivamente in ottemperanza al Reg. UE 2020/1201, alla DGR 538/2021 e secondo le indicazioni della scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* (EFSA), sono state campionate:

- 9.695 piante (campioni singoli e pool) dei lotti di specie specificate presenti nei siti produttivi degli O.P., ricadenti nella zona cuscinetto dell'area delimitata di Canosa di cui alla DDS 35/2021;
- 2.980 piante specificate (campioni singoli e pool) nella zona cuscinetto.

Tutti i campioni analizzati con analisi molecolari sono risultati negativi e pertanto si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.5 del Reg. UE 2020/1201 .

A novembre 2020 è stato effettuato un primo monitoraggio dei vettori nella zona infetta e nelle zone limitrofe, gli insetti catturati sono stati analizzati singolarmente con analisi molecolari dal CRSFA e non sono risultati infetti da xylella (nota del CRSFA prot.2458 del 3/12/2020 agli atti dell'ufficio). Il monitoraggio dei vettori è stato rifatto a Luglio 2021 sia nella zona infetta che nella zona cuscinetto dell'area delimitata di Canosa, gli insetti catturati sono stati sottoposti ad analisi molecolari e sono risultati negativi (rapporto di prova del CRSFA prot. 1488 del 24/07/2021 agli atti dell'ufficio), pertanto si ritiene soddisfatta la condizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art.5 del Reg. UE 2020/1201.

#### **CONSIDERATO CHE**

Il monitoraggio dei vettori nell'area delimitata di Canosa continuerà con ispezioni mensili sino ad ottobre 2021, per verificare la presenza di eventuali vettori infetti.

E' vietata la movimentazione verso l'esterno delle piante specificate alla *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* presenti nei siti produttivi degli O.P. ubicati nell'area delimitata di Canosa.

Le specie specificate alla *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* presenti nei siti produttivi degli O.P. ricadenti nell'area delimitata saranno comunque sottoposti ad ispezione ed eventuale campionamento.

#### **RITENUTO CHE**

Nell'area delimitata di Canosa si può applicare la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201, riducendo la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km in quanto, essendo soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere a),b),c),d), è possibile concludere, con un livello elevato di confidenza, che la presenza iniziale della *xylella fastidiosa* non ne ha comportato la sua diffusione.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del dirigente di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Anna Percoco)


**DETERMINA DI**

- confermare tutte le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate per farne parte integrante;
- applicare all'area delimitata di Canosa la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del Reg. UE 2020/1201 riducendo la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km;
- rappresentare con l'Allegato 1, parte integrante del presente atto, i limiti geografici territoriali delle zone "infette" e "cuscinetto" dell'area delimitata di Canosa;
- confermare le aree delimitate di Monopoli, Polignano e Salento di cui alla DDS 35 del 29/04/2021;
- aggiornare con il presente atto la delimitazione delle aree alla *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca ST53*, come definita dal comma 2 dell'art. 4 del Reg (UE) 2020/1201, come rappresentate nell'allegato 1 bis parte integrante del presente atto;
- dare atto che sul sito [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it) è possibile individuare per ogni particella catastale se ricade in zona "infetta" o "contenimento" o "cuscinetto" o "indenne";
- stabilire che le misure fitosanitarie obbligatorie prescritte dall'Osservatorio Fitosanitario, si applicano a tutte le particelle catastali che rientrano anche parzialmente nell'area delimitata di Canosa;
- dare atto che detta delimitazione è consultabile sui portali istituzionali della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e [www.emergenzaxylella.it](http://www.emergenzaxylella.it);
- trasmettere copia del presente atto:
  - alle Prefetture di BA – BAT - BR –TA – LE;
  - al Comando Regionale Carabinieri Forestali – Puglia;
  - agli Ispettori fitosanitari titolari di P.O. e responsabili delle sedi periferiche BA-BAT, FG, TA, BR, LE;
  - all'ARIF;
  - alle Province pugliesi;
  - all'ANCI Puglia perché provveda a dare informazione a tutti i Comuni rientranti nella delimitazione.
- stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- pubblicare il presente provvedimento sul BUR Puglia.
- dare atto che questo provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 6 (sei) facciate e dagli allegati 1, 1 bis, composti rispettivamente da n. 1 facciata e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443

del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;

- sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
(Dr. Salvatore Infantino)



# ALLEGATO 1bis

